

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2582)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GATTO Eugenio, PASTORINO, FORMA, ATTAGUILE,
MANENTE COMUNALE e COLELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1976

Modificazioni agli articoli 137, 138 e 139 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha il fine di regolare alcuni aspetti dello stato giuridico della magistratura ordinaria ed armonizzarli con le mutate situazioni di fatto e con le modifiche legislative intervenute in questi ultimi anni.

Si è ritenuto, infatti, di proporre l'abolizione della categoria degli aggiunti giudiziari, prevista dall'ordinamento giudiziario del 1941, categoria ormai fuori di ogni logica, dopo le disposizioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 357, che ha sostituito l'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario con una valutazione del Consiglio superiore della magistratura su motivato parere del consiglio giudiziario territorialmente competente, valutazione analoga a quella prevista, tre anni dopo, per la promozione a magistrato di tri-

bunale (articolo 139 dell'ordinamento giudiziario).

Per evitare la possibilità di « scavalcamenti » nel ruolo organico, di conseguenza deve prevedersi la retrodatazione, ai soli effetti giuridici, di un triennio dell'anzianità convenzionale delle nomine alle qualifiche attualmente ricoperte dai magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della legge, esclusi, evidentemente, gli aggiunti (che vengono inseriti direttamente nel ruolo dei magistrati di tribunale) e gli uditori.

Il presente disegno di legge prevede, altresì, l'attribuzione ai magistrati degli aumenti periodici biennali in relazione agli anni di servizio prestato, con esclusione del periodo di uditorato: ciò si rende necessario anche per adeguare il sistema del tratta-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento dei magistrati ordinari a quello di altre categorie (vedi per i militari il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e per i magistrati e funzionari della Corte dei conti gli articoli 10, ultimo comma, e 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345).

La cumulabilità di tali aumenti periodici forma oggetto anche della proposta di legge presentata il 21 febbraio 1975 dai deputati Cariglia e Reggiani, n. 3502 (articolo 7).

È da considerare inoltre che, sebbene vi fossero stati ben due disegni di legge (rispettivamente n. 992 e n. 1734, presentati il primo in data 22 marzo 1973 dal senatore Gaudio e l'altro in data 23 febbraio 1973 dal deputato Rende), i magistrati non sono stati ammessi ai cospicui benefici derivati dall'esodo volontario, concessi ai burocrati in concomitanza con gli altri derivanti dalle disposizioni a favore degli ex combattenti, delle quali i magistrati non hanno potuto fruire

in condizioni così favorevoli. Ne sono derivate disparità di trattamento in parità di situazioni, che hanno fatto sorgere fondati dubbi sulla costituzionalità delle norme emanate in precedenza, che le nuove disposizioni, almeno in parte, rimuovono.

Sembra opportuno aggiungere che le norme proposte non comporterebbero oneri aggiuntivi di spesa per l'Erario, in quanto le retrodatazioni per la soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario vengono previste « ai soli effettivi giuridici », mentre la estensione ai magistrati ordinari del sistema proposto per l'attribuzione degli scatti biennali determinerebbe minimi oneri, peraltro già conteggiati — nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero di grazia e giustizia — per tutte le variazioni degli scatti periodici, anche eventuali e non previsti, attualmente operanti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario, con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio.

Il conferimento delle funzioni giudiziarie è disposto contestualmente alla nomina a magistrato di tribunale.

Sono abrogati gli articoli 137, 138 e 139 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e gli articoli 1 e 5 della legge 25 maggio 1970, numero 357.

Per la nomina a magistrato di tribunale si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 357.

Art. 2.

Gli uditori giudiziari, per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione a magistrato di tribunale, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalità della precedente, dopo due anni. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione, la nomina a magistrato di tribunale decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore.

L'uditore giudiziario, che per due volte è stato valutato negativamente, è dispensato dal servizio.

Art. 3.

Gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati magistrati di tribunale, in base all'articolo 1 della presente legge, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data di nomina ad aggiunto giudiziario.

Ai magistrati di tribunale, di appello e di cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni.

Art. 4.

Lo stipendio annuo lordo spettante ai magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è determinato in riferimento a quello previsto per ciascuna qualifica, con l'attribuzione di aumenti periodici biennali illimitati nella misura del 2,50 per cento in relazione agli anni di servizio, escluso il periodo di uditorato.